

TITOLO I DISPOSIZIONE PRELIMINARI

ART.1

Oggetto del Regolamento

Per il commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R. N.18 dell' 1 marzo 1995, dalla L.R. N.2 dell'8 gennaio 1996, dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6 aprile 1996, prot.N.4754 della L.R. 22 dicembre 1999, n.28 e dalle disposizione del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

ART.2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennali per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero- tipologia A).
- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale- tipologia B).
- Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione dell'Organo comunale competente dove ha sede il posteggio richiesto, quella della tipologia C dall'Organo comunale competente dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia " C " provenienti da altro comune è consentito esercitare tale attività previo "nulla-osta" dell'Organo comunale competente nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale " nulla-osta " può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART.3

L'individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.2 del presente regolamento, individua:

- 1) le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, per uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana;
- 2) l'area da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di un giorno alla settimana (mercato settimanale);
- 3) le aree da destinare all'esercizio del Commercio su aree pubbliche di tipo C, in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di un'ora, regolamentate da determinazione sindacale inerente le limitazioni e divieti per motivi di pubblico interesse e nel pieni rispetto delle norme di cui al nuovo Codice della Strada.

Nell'individuazione di tale aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e

fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso.

- 4) le aree da destinare a fiere, mostre e sagre sono istituite con apposito provvedimento dell'Organo comunale competente;

ART.4 **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1 comma 2, lettera a) b) della L.R.18/95, è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza d'altro il più possibile simile.

Fermo restando quando disposto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n.15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art.3 della Legge 127/97, recepita con L.R. 7 settembre 1998, n.23.

- le autorizzazioni di tipo a) e b) sono rilasciati dall'Organo comunale competente per il posteggio indicato nella domanda se è disponibile o in caso contrario occorre darne un altro con le stesse caratteristiche e nella stessa zona mercatale.
- L'autorizzazione per lo sviluppo dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1 tipologia " A " può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del territorio comunale.
- L'autorizzazione di cui alla tipologia " C " è rilasciata dall'Organo comunale competente nel comune di residenza del richiedente, sentito il parere della Commissione di cui all'art.7 della L.R.18/95.
- Per l'esercizio dell'attività itinerante, nei comuni diversi tra quello di residenza, gli operatori devono richiedere il rilascio del prescritto nulla-osta. Tale nulla-osta è un atto dovuto in quanto può essere negato solo per i motivi di cui all'art.8 comma 3 della L.R.2/96 e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale.
- Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.
- Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari abilitano anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, semprechè il titolare ne possieda il requisito d'iscrizione nel registro.
- L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

ART. 5 **Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione**

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, con le modalità specificate nel precedente art.4 comma 3, o ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n.15 relativa all'autocertificazione, nella quale deve dichiarare:

- A) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico del richiedente, se trattasi di persona giuridica

o di società, denominazione o ragione e sede sociale, se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione al registro imprese.

- B) Possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.3 della L.R. 28/99, numero, data e iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- C) Eventuali preferenze del posteggio che voglia occupare, nel caso che venga scelta la tipologia " A " o " B ".
- D) Codice fiscale e/o partita I.V.A..

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quello di spedizione della raccomandata con la quale è stata inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda e per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire la priorità, del più alto numero di presenze nel mercato e del carico familiare, e in caso, di ulteriore parità i seguenti criteri:

- a) maggiore età del richiedente;
- b) minor numero di autorizzazione possedute.

A parità dei criteri di cui sopra si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo dovrà definirsi nel termine massimo di gg.90, trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività di cui all'art.1 comma 2° lett. C) o alla situazione di cui all'art.4 comma 1 e 2 della L.R.18/95.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. certificato attestante i requisiti morali previsti dall'art.3 della L.R.28/99 (autocertificazione o certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti);
2. certificato attestante i requisiti professionali (certificato di iscrizione al R.E.C. solo per gli esercenti che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande);
3. autocertificazione antimafia;
4. stato di famiglia;
5. libretto di idoneità sanitaria;
6. certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 5 e 6 vanno prodotti solo nei casi di vendita dei prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

ART.6

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Organo comunale competente al rilascio delle autorizzazioni (comma 4° dell'art.5 della L.R.18/95) e va effettuata come segue-

Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestuale revoca:

- nel caso di mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente a tre mesi, nell'anno solare salvo caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da certificare opportunamente;
- costituisce motivo di Revoca con perdita di autorizzazione del posteggio:
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- nel caso di cancellazione dal R.E.C. ove occorra;

- nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art.5 della L.R.28/99;

L'Organo comunale competente può inoltre revocare la concessione del posteggio per giustificati motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il comune, in tal caso comunque, a richiesta dell'operatore, deve provvedere a compensare la revoca con la concessione di altro posteggio. La decadenza viene comunicata all'interessato dall'Organo comunale competente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o per notifica a mezzo messo comunale.

L'Ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopra indicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

ART. 7

Subingresso

La concessione dell'area di posteggio ha durata di dieci anni e a richiesta può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la stessa durata, anche se limitata nell'arco temporale della stagione indicata.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art.3 del presente Regolamento, sempre che sia provata l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.3 della L.R.28/99 e dell'iscrizione al R.E.C. per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità- per casi " mortis causa " e con atti di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal Notaio- per trasferimenti " inter visos ", debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturate dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione dio posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà i trasferire le singole autorizzazioni, il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso delle attrezzature relative allo svolgimento dell'attività, posteggi compresi.

La cessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

ART. 8

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo, è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato secondo le nuove disposizioni della L.R.28/99, dall'Organo comunale competente in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63, possono porre in vendita, nelle zone a loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per culture o allevamenti.

ART.9

Requisiti igienico-sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, con l'art.22 del Decreto Minindustria n.248 del 4 giugno 1993 e con decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

ART.10

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

ART.11

Commissione comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art.3 è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita commissione comunale di cui all'art.7 della .L.R.18/95, istituita con determina sindacale, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo regolamento approvato dalla commissione stessa.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

ART.12

T.O.S.A.P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, avviene tramite versamento su C.C.P. n.12824959, intestato al comune di Castel di Iudica, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo è computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi del D.Lgs n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e in ogni modo fino a nuove disposizioni di legge.

TITOLO II
MERCATO GIORNALIERO TIPOLOGIA " A "
ART.13

Qualora nell'ambito del territorio comunale, si volesse istituire un mercato giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti alimentari e non, da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per almeno cinque giorni la settimana, esso è consentito solo per il periodo estivo.

Attualmente non esistono aree disponibili per lo svolgimento di mercati di tipologia " A ".

Tuttavia le aree che il Consiglio Comunale, a norma del 4° comma dell'art.8 della L.R. 18/95, dovesse individuare successivamente, saranno riservate alle seguenti categorie:

- commercianti
- produttori agricoli o associati
- artigiani
- soggetti che intendono vendere opere d'arte o oggetti di antichità ecc..

L'autorizzazione in questione sarà rilasciata dall'Organo comunale Competente, secondo le norme previste dai precedenti articoli, ed i criteri di cui al successivo art.17, previo parere della commissione di cui all'art.11 del presente Regolamento.

ART. 14
Criteri di assegnazione dei posteggi- Tipologia A

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.18/95, rispettando i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) carico familiare;
- 3) maggiore età.

I posteggi sono assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno

Disponibili per cessata attività, decadenza o revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1)2)3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

E' fatto obbligo all'esercente di lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti di qualsiasi genere il posteggio occupato.

ART. 15
Commissione mercato giornaliero

Per il mercato giornaliero sarà istituita una Commissione, ai sensi dell'art.8 ter della L.R.2/96 con le medesime modalità dal successivo art.20.

TITOLO III DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

ART.16

Mercato settimanale- tipologia B

Nell'ambito del territorio comunale esiste un'area adibita a mercato settimanale, istituita in via temporanea dalla Commissione Comunale con verbale n.08 del 19 febbraio 1999, in via F.Crispi che si svolge nella giornata del venerdì, con esclusione dei giorni festivi, così come si evince dall'allegata planimetria.

E' prevista un'area a mercato settimanale in via definitiva in via Trieste I compresa nel tratto: diramazione S.P. 25II sino incrocio con via Lago.

Quest'ultima area, sarà oggetto di studio da parte degli organi competenti, non appena saranno ultimati i lavori di ripristino.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5 e previo parere della Commissione Comunale di cui all'art.11 del presente Regolamento.

ART.17

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito redatta dall'Ufficio Commercio con le modalità previste dal precedente art.5.

Detti posteggi sono tutti intervallati tra loro da brevi spazi.

I posteggi sopra indicati rappresentano il massimo dei posteggi concedibili.

I posteggi sono adeguati quanto più possibile alle esigenze degli operatori, tutti avranno una superficie tale da potere essere utilizzata anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali veicoli e la superficie dell'area sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata e ove possibile che gli venga concesso un altro posteggio più adeguato nella stessa area mercato, fermo restando la disponibilità del posteggio ed il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

I posteggi hanno una superficie di un minimo di mq.4 ad una massimo di mq.30.

Il tendone di copertura del banco di vendita, deve avere un'altezza del suolo non inferiore a mt.2,20.

L'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale, ai produttori agricoli, coltivatori diretti ecc... in possesso dei requisiti previsti dai dettami della L.R.28/99, può essere di durata pluriennale ed è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A parità di data, si procede in base all'accertamento di maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data alla qual è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.20 della L.R.10/91.

Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dovrà essere in misura del 10% dei posti totali.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- A- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- B- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su aree scoperte ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno dei mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.13, comma 3° della L.R. N.18/95, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo, se noto, di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della L.R. 18/95 secondo il seguente ordine di priorità:

- 1- più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere;
- 2- maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, accertata secondo le norme vigenti (L.R.28/99). In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data d'iscrizione del dante causa.

Art.18

Assegnazione dei posteggi del mercato esistente

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale, saranno assegnati in base alla graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, secondo i criteri che si seguono si riportano e dando priorità in ogni caso, agli operatori che abbiano svolto l'attività nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge.

- 1) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) presenza nel mercato; (vedi art.31)
- 3) maggiore età.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, è ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

ART.19

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art.8 ter della L.R. N.2/96 composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro tra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta commissione è eletta in conformità a due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato, e l'altra comprendente in candidati degli esercenti il commercio a posto fisso che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti, i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato che avrà ottenuto più voti, della lista del commercio a posto fisso.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano d'età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta commissione, spettano i compiti e le proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone, si riunirà presso il Palazzo Comunale e di norma nel giorno del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto un verbale.

La commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei casi in cui si debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinariato, la convocazione contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione mercato, almeno otto giorni prima della data della riunione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nel quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- copia autorizzazione commerciale;
- copia ricevuta pagamento del suolo pubblico dell'anno in corso.

Le operazioni relative alle elezioni avverranno alla presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento del mercato e presso la sede dello stesso.

Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima di iniziare la vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà alla presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Ai componenti non spetta alcun compenso.

ART. 20

Orario di vendita

L'orario delle attività di vendita all'interno del mercato è determinato con provvedimento del Sindaco.

Esso ha inizio alle ore otto d'ogni venerdì non festivo e si conclude alle ore tredici.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare, posticipare o autorizzare la stessa giornata, dandone avviso pubblico alla cittadinanza.

I concessionari dei posteggi ed i loro coadiutori, possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita 60 minuti prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita, devono essere rimesse, entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Ulteriori limitazioni d'orario, possono essere previste con apposita ordinanza sindacale, per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse.

L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal comma 3 dell'art.10 della L.R.18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa, vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste sono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa.

Pertanto le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.

E' fatto obbligo al Comune, di avvertire di eventuali variazioni l'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo "C", rilasciata dal comune ed i possessori del nulla osta previsto dall'art.4 comma 7 del presente regolamento.

ART. 21

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

ART.22

Circolazione

Nelle aree a mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza, ai quali deve essere in ogni caso, assicurato il passaggio.

ART. 23
Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato, entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C, tramite sorteggio effettuato sul posto dal Segretario Comunale o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificativi come, malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare o gravi motivi di famiglia, per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

ART.24
Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio, adoperi per la sua attività di vendita, un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile.

Detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, e si terrà conto dell'ordine cronologico d'arrivo della stessa.

ART. 25
Obbligo degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo en visibile, i seguenti documenti:

1. autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
2. ricevuta di pagamento TOSAP;

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, gli esercenti devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari e in ogni modo, quando la vendita sia a peso, devono sistemare le bilance ben visibili al pubblico.

Alla fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.

I venditori di CD e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, dovranno tenere il volume sonoro delle apparecchiature, in modo tale da non disturbare gli altri operatori e ne tantomeno il pubblico.

ART.26
Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci, devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e in ogni caso, entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm.50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco, deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori, è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dello spazio assegnato.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura, la merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE-TIPOLOGIA C

ART.27

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante, può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali, in modo da non intralciare il traffico veicolare o pedonale, nel rispetto delle disposizioni del C.D.S.=

E' altresì vietata la vendita nel raggio di metri 200 dal mercato settimanale, nella giornata del venerdì, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui è effettuata la vendita di prodotti, aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C, è consentito sostare nello stesso punto, per non più di un'ora, per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste possono essere dati, solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il C.D.S.=

Per gli esercenti i prodotti alimentari, è necessario, che l'automezzo possenga i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato, rilasciato dall'Autorità Sanitaria.

Non è consentito, poggiare sul suolo pubblico, le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, richiamare gli acquirenti, con apparecchi d'amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari d'autorizzazioni di tipo C, rilasciata da altri comuni, devono presentare istanza all'Organo Comunale competente, chiedendo il nulla osta per la vendita dei prodotti in questo territorio comunale, corredando la stessa dai seguenti atti:

- copia dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata dal comune di residenza;
- tesserino di idoneità sanitaria;
- certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo adibito alla vendita.

I documenti di cui ai punti 2 e 3, vengono richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' inoltre richiesto il parere del Responsabile della Polizia Municipale, concernente la validità ed il traffico.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto il territorio comunale, la vendita in forma itinerante, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasioni di ricorrenze particolari.

ART.28

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee, sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali, quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee, quelle concesse in occasione di fiere, sagre con durate non superiore a 59 giorni.

ART.29

Fiere, Feste, Sagre

In occasione di fiere, sagre o di festività locali, è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite, con apposita determina sindacale.

Hanno la precedenza, gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o manifestazione di cui trattasi.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla ricevuta della raccomandata A.R..

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione e copia del documento di riconoscimento, va presentata al Sindaco, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi, saranno prese in considerazione, anche le istanze pervenute oltre il termine di cui sopra.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.30

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio, non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento, seguono le procedure previste dagli art.106 e 107 del T.U.L.C.P. n.383734444 e dalla legge n.689/81, dall'art.20 della L.R. N.18/95, dall'art.15 della L.R.n.2/96 e della L.R.28/99.

ART.31

Regolamento dei mercati di tipo A e B

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'art.8 bis della L.R. n.2/96, i posteggi nei mercati già esistenti, a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostrano di avere svolto l'attività, presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima di entrata in vigore della L.R. n.2/96, ciò dovrà essere dimostrato, allegando alla richiesta in bollo, i sottoelencati documenti:

- possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.3 della L.R. N.28/99 e iscrizione al REC per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ricevuta di pagamento della TOSAP o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea, dagli uffici competenti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del responsabile dell'annona, nel quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. N.2/96.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

ART.32

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme previste dalla legge n.112/91 e relativo regolamento di approvazione D.M. N.248/93, dalla L.R. n.18/95 e L.R. n.2/96, e dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato regionale alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e della Pesca del 6 aprile 1996 prot.4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta, emanate dalla regione Siciliana e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

ART.33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, ed i relativi atti emanati dal Sindaco o Assessore da esso delegato, incompatibili con il presente Regolamento.

ART.34

Trasmissione del regolamento all'Autorità Regionale

Il presente Regolamento, è sottoposto, ai sensi dell'art.21 bis comma 2 della L.R. N.2/96, al preventivo esame di legittimità, da parte della sezione centrale del Comitato Regionale di Controllo.